

XXVIII.

TORNATA DELL' 11 APRILE 1905

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — *Congedo* — Il Presidente comunica un telegramma del Sindaco di Cuneo, che ringrazia il Senato delle condoglianze espresse a quella città in morte del senatore De Sonnaz Giuseppe — Fa poi alcune comunicazioni relative alle interpellanze dei senatori Pierantoni e Lioy — Prestano giuramento i senatori Pullè e Righi — Su proposta del ministro degli affari esteri si rinvia il seguito della discussione del disegno di legge: « Approvazione di tre Convenzioni firmate all'Aja il 2 giugno 1902 fra l'Italia e vari Stati d'Europa » (N. 26) — *Votazione a scrutinio segreto e risultato.*

La seduta è aperta alle ore 17.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e di agricoltura, industria e commercio.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Lorenzini chiede un congedo di 15 giorni per ragioni di salute.

Se non vi sono opposizioni, questo congedo s'intende accordato.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. In seguito al voto del Senato, partecipai al sindaco di Cuneo le condoglianze espresse con voto unanime dall'alto Consesso, soggiungendo che abbiamo accompagnato il nostro compianto Collega fino al momento in cui fu posto nella vettura che doveva condurlo alla tomba di famiglia.

Ricevo ora dal sindaco di Cuneo questo telegramma: « A nome città di Cuneo ringrazio

alta dimostrazione condoglianze Senato del Regno in morte illustre cuneese generale De Sonnaz. Prego gradire sensi riconoscenza omaggio questa cittadinanza Sindaco Bocca ».

Debbo annunciare al Senato che il signor ministro della pubblica istruzione ha dichiarato che mercoledì, cioè domani, risponderà alle interpellanze dei senatori Pierantoni e Dini.

Giuramento dei senatori Pullè e Righi.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor conte Leopoldo Pullè, i cui titoli per la nomina a senatore furono convalidati in altra tornata, prego i senatori Nigra e Colombo di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il nuovo senatore Pullè è introdotto nell'aula e presta giuramento nella consueta formola).

PRESIDENTE. Do atto al signor conte Leopoldo Pullè del prestato giuramento, lo dichiaro senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Essendo anche presente nelle sale del Senato il signor prof. Augusto Righi, i cui titoli per la

nomina a senatore furono convalidati in altra tornata, prego i signori senatori Colombo e Cappellini di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Righi è introdotto nell'aula e presta giuramento nella consueta formola).

PRESIDENTE. Do atto al signor prof. Augusto Righi del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge: « Approvazione di tre convenzioni firmate all'Aja il 2 giugno 1902 fra l'Italia e vari Stati d'Europa ». (N. 26).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge: « Approvazione di tre convenzioni firmate all'Aja il 2 giugno 1902 fra l'Italia e vari Stati d'Europa ».

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Dovendo il senatore Pierantoni parlare lungamente, la discussione, stante l'ora tarda, non potrebbe terminarsi questa sera. Sarebbe quindi miglior partito rinviarla a domani.

PRESIDENTE. Il ministro degli affari esteri propone che il seguito di questa discussione sia rinviato a domani. Se non vi sono opposizioni, questa proposta s'intende approvata.

Prego i signori senatori di non allontanarsi dall'Aula perchè possiamo approfittare di questo scorcio di tempo per votare la legge sulla tutela del commercio dei concimi, già approvata nella seduta precedente per alzata e seduta.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Prego il senatore Fabrizi, segretario, di procedere all'appello nominale.

FABRIZI, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sul progetto di legge:

« Tutela del commercio dei concimi, degli alimenti per il bestiame, dei semi e delle sostanze destinate a prevenire e curare le malattie delle piante agrarie ed a combattere i parassiti ».

Senatori votanti	87
Favorevoli	81
Contrari	6

Il Senato approva.

Leggo ora l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Approvazione di tre Convenzioni firmate all'Aja il 12 giugno 1902 fra l'Italia e vari Stati d'Europa (N. 26).

II. Interpellanza del senatore Dini al Ministro della pubblica istruzione su alcune disposizioni recenti che sarebbero state prese per gli Istituti superiori femminili di magistero, contrariamente ai voti ripetuti dal Consiglio superiore di pubblica istruzione e sulla applicazione della legge 28 maggio 1903 sulle tasse per le Università e gli altri Istituti superiori.

III. Interpellanza del senatore Pierantoni al Ministro della pubblica istruzione per sapere:

1° Se esista, e per quale legge, una scuola diplomatico-coloniale;

2° Perchè, e per quale legge, ai 12 febbraio nominò due professori straordinari;

3° Che cosa intenda per l'ordine dato al rettore di autorizzare iscrizioni ad un secondo corso.

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Aggregazione del comune di Limosano al mandamento di Montagano (N. 54);

Approvazione del contratto di permuta del fabbricato demaniale - Quartiere vecchio - in

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-905 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 APRILE 1905

Siracusa coi fabbricati - Asilo e Statella - di proprietà comunale stipulato tra il Demanio ed il Municipio di Siracusa addì 30 luglio 1903, nonchè dell'atto aggiuntivo stipulato tra il Demanio e lo stesso Municipio addì 29 ottobre 1904 (N. 68);

Modificazioni all'art. 8 della legge 6 dicembre 1888, n. 5825, che deferisce alla Corte

di cassazione di Roma la cognizione di tutti gli affari penali del Regno (N. 50).

La seduta è sciolta (ore 17.30).

Licenziato per la stampa il 14 aprile 1905 (ore 15.30).

F. DE LUCA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA TORNATA DELL'11 APRILE 1905

Tutela del commercio dei concimi, degli alimenti per il bestiame, dei semi e delle sostanze destinate a prevenire e curare le malattie delle piante agrarie, ed a combatterne i parassiti.

Art. 1.

Chiunque, esercitando il commercio dei prodotti indicati agli articoli 2, 5, 6, 7 della presente legge, fabbrica, prepara, tiene in deposito, importa, esporta, mette in vendita prodotti contraffatti, adulterati o nocivi; ovvero inganna il compratore, sostituendo a quello dichiarato un prodotto diverso per natura, per provenienza, per il titolo di materie utili, per l'aggiunta fraudolenta di materie estranee atte a diminuire il valore della merce, è soggetto alle pene in appresso stabilite.

Art. 2.

I produttori che vendono sostanze destinate a fertilizzare il terreno, le quali siano il prodotto di manipolazione industriale, come i fosfati e superfosfati d'ossa e minerali, i sali di potassio, i nitrati, le polveri concimanti, il sangue secco, i guani, le nitratine, le terre per inoculazione, ecc., debbono consegnare ai compratori una polizza di garanzia che dichiarerà:

a) il nome, la natura e la provenienza della merce;

b) la percentuale dei principii fertilizzanti in essa contenuti, e che ne determinano il valore, nonchè la forma in cui vi si trovano;

c) le condizioni fisico-meccaniche della merce, quando influiscono sul valore o sulla sua efficacia;

d) non esservi materie estranee le quali possano riuscire nocive alle piante.

La percentuale dei principii fertilizzanti, di cui al comma b), quando si tratti di concimi

semplici, deve essere notata nella polizza entro i limiti di un chilogramma per ogni cento chilogrammi di merce, per quanto riguarda l'anidride fosforica; e di mezzo chilogramma per ogni cento per l'azoto e per la potassa (ossido).

Non sono ammesse tolleranze anche se stabilite fra venditore e compratore, al di sotto dei limiti sopra indicati.

I limiti secondo i quali saranno notate nella polizza le percentuali dei vari principii fertilizzanti di cui al comma b), quando si tratti di concimi complessi, saranno proporzionali ai limiti secondo i quali le percentuali dei corrispondenti principii fertilizzanti sono notate nelle polizze riflettenti i concimi semplici.

La natura e le rispettive forme di combinazione e di solubilità dell'anidride fosforica, dell'azoto e della potassa, i nomi delle sostanze vendute, e le loro speciali condizioni fisico-meccaniche devono essere specificate nella polizza, giusta le disposizioni del regolamento per l'applicazione di questa legge.

I rivenditori debbono esibire ai compratori la polizza, rilasciandone copia colla dichiarazione di non avere alterata la merce.

Art. 3.

Qualora nel contratto di vendita a titolo venga stipulata la condizione del prélevamento di campioni in contraddittorio, alla partenza della merce, basta che la polizza contenga il prezzo stabilito per ogni unità di elemento fertilizzante, allo stato in cui esso si trova nel campione relativo, nonchè le dichiarazioni di cui ai commi c) e d) dell'articolo precedente.

Art. 4.

Ogni spedizione o consegna di concime, di cui all'art. 2, semplice o composto e sotto qualunque nome, in quantità inferiore ai cento quintali, deve portare per ogni sacco od altro recipiente, e fino alla quantità minore fissata dall'art. 9, una marca, ben visibile all'esterno, indicante:

a) il nome del venditore e il numero della polizza;

b) il nome della merce, di cui all'art. 2;

c) il titolo per cento degli elementi fertilizzanti - azoto, anidride fosforica e potassa - secondo le disposizioni dell'art. 2.

Art. 5.

I produttori che vendono, per uso di alimento del bestiame, sostanze preparate mediante manipolazioni industriali - quali i panelli di semi, le farine e le crusche, le melasse ed altri residui delle industrie, come pure ogni altro alimento speciale preparato con residui vegetali ed animali, sotto qualunque nome - debbono consegnare ai compratori una polizza di garanzia nella quale dichiarino:

a) il nome, la natura e la provenienza dell'alimento;

b) nel caso di farine, di crusche o di panelli, se trattisi di prodotto semplice e genuino, o di mescolanze artificiali, e in quest'ultimo caso di quali;

c) l'eventuale aggiunta di sostanze estranee e la loro quantità, abbiano o no valore per l'alimentazione del bestiame;

d) nel caso dei panelli di semi, la composizione chimica, per quanto riguarda la proporzione di sostanze proteiche, di sostanze grasse e di sostanze estrattive inazotate. Quando un pannello è destinato ad uso di concime, la polizza deve esplicitamente dichiararlo.

e) la innocuità della merce per il bestiame.

Ai rivenditori saranno applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 2.

Art. 6.

I produttori che vendono per uso agrario, orticolo o forestale, e sotto qualunque nome, sostanze anticrittogamiche, insetticide, insettifughe od antisettiche, culture batteriche od altre atte a prevenire i danni o curare le ma-

lattie nelle piante, come gli zolfi, gli zolfi ramati, il solfato di rame, il solfato di ferro, i solfiti o solfuri metallici, la soda, il solfuro di carbonio, la formalina, l'olio pesante di catrame, la naftalina ed i suoi derivati, le polveri, i liquidi ed i saponi insetticidi od insettifughi, gli arseniti, le nitragine, le terre per inoculazione, ed ogni altra materia destinata agli scopi anzidetti, debbono consegnare ai compratori una polizza di garanzia che dichiarino:

a) il nome e la natura del prodotto;

b) la percentuale di materiali attivi in esso contenuti e che ne determinano il valore, indicandone inoltre l'uso e l'efficacia;

c) le condizioni fisico-meccaniche del prodotto quando influiscano sul suo valore, sulla sua efficacia e sulla sua conservabilità.

Ai rivenditori saranno applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 2.

Art. 7.

I produttori che vendono semi per uso agrario, orticolo o forestale, sono obbligati ad accompagnare la merce con una polizza di garanzia, che dichiarino:

a) il nome esatto e la varietà del seme; e in caso di miscele di semi prativi, la percentuale di ogni singola qualità e varietà di semenza;

b) la sua genuinità ed il luogo d'origine, quando questo influisca sul valore del seme stesso;

c) il grado di germinabilità e di purezza;

d) e nel caso di semi di medica, di trifogli e di qualunque seme, che può essere inquinato con cuscuta, il venditore è obbligato a dichiarare nella polizza se le semenze sono scevre dai seminuli di questa pianta parassita.

Le suindicate disposizioni non sono applicabili nel caso di vendita di semi non preparati per il commercio, fatte direttamente dagli agricoltori ai negozianti.

Ai rivenditori saranno applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 2.

Art. 8.

Ogni sacco, pacco, collo od altro recipiente, che contenga le sostanze di cui agli articoli 5, 6 e 7, deve portare scritti il nome, la data della spedizione e la natura della sostanza, e

deve essere chiuso con un piombo portante il nome o il marchio del produttore o del venditore.

Art. 9.

In tutti i casi contemplati dai precedenti articoli, la polizza deve essere datata e firmata.

La sua consegna è obbligatoria per tutte le quantità di merci che abbiano un valore di lire dieci o più; e per tutte le quantità di semi che abbiano un valore di lire due o più. Per valori minori sarà obbligatoria se richiesta dal compratore.

Al primo venditore di merci provenienti dall'estero incombe l'obbligo di rilasciare la polizza imposto al produttore dagli art. 2, 5, 6 e 7.

Art. 10.

A tutti gli effetti della presente legge i campioni sono prelevati nel luogo stabilito dal contratto.

Ove nulla sia stabilito nel contratto, i campioni si prelevano nel luogo di consegna della merce.

Art. 11.

Il compratore, in caso di dubbio o di contestazione sulla natura della merce, ed ogni qualvolta creda di essere danneggiato, ha facoltà, entro quaranta giorni dal ricevimento della merce, e fino a che egli possa presentarne almeno il cinque per cento della quantità ricevuta, ed in ogni caso non meno di un collo, sacco, pacco o parte intatta, di procedere in contraddittorio al prelevamento dei campioni.

Se il venditore debitamente avvertito dal compratore non assiste, entro 15 giorni dalla data dell'avviso, al prelevamento o non si fa rappresentare, questo viene eseguito d'ufficio, a cura del Ministero d'agricoltura o dalle persone da esso delegate.

Il campione viene prelevato in triplo esemplare, con le norme che indicherà il regolamento.

Un esemplare del campione è consegnato o inviato al venditore; il secondo viene depositato in pretura, insieme al verbale di prelevamento; il terzo viene spedito, per l'analisi, ad uno dei laboratori designati dal Ministero di agricoltura.

Art. 12.

Le autorità o le persone delegate dal Ministero di agricoltura hanno, in ogni caso ed in ogni tempo, facoltà di prelevare i campioni, colle norme che indicherà il regolamento, delle merci destinate alla vendita sia nelle fabbriche che nei luoghi di preparazione, nei depositi e negozi, nelle stazioni ferroviarie, e nei porti, nonchè presso il compratore, quando ne serbi sacchi, colli e pacchi intatti.

Art. 13.

Il Ministero di agricoltura pubblicherà l'elenco dei laboratori autorizzati in via ordinaria ad eseguire le analisi per gli effetti della presente legge, e designerà quelli che potranno anche servire per il giudizio di appello in caso di contravvenzione.

In casi speciali potrà il Ministero, agli effetti dell'art. 12, affidare l'analisi ad una o più persone di sua scelta.

Le norme per la compilazione dei verbali, per il prelevamento dei campioni, per le analisi e la loro pubblicazione, e per l'avviamento della procedura giudiziale saranno determinate dal regolamento.

Art. 14.

Qualsiasi garanzia od analisi volontariamente data intorno al contenuto utile delle materie, la natura e gli usi delle quali siano contemplati nella presente legge, si considera come contrattuale per il venditore.

Art. 15.

I contravventori agli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8 — per quanto concerne l'obbligo di consegnare la polizza o la copia di polizza di garanzia e di contrassegnare e chiudere ogni recipiente, all'atto della spedizione o consegna della merce venduta, — con le prescritte modalità — sono puniti con l'ammenda da lire cinque a duecento.

Art. 16.

Chiunque contraffà o adultera in modo pericoloso alle colture od al bestiame le sostanze contemplate nella presente legge, ovvero tiene in deposito, importa, esporta o mette in ven-

dita tali sostanze contraffatte o adulterate, è punito colla multa da lire cinquanta a cinquecento o colla detenzione da uno a sei mesi.

Se la contraffazione o l'adulterazione non è pericolosa per le colture e per il bestiame, la pena è ridotta della metà.

Art. 17.

Chiunque mette in vendita sostanze contemplate nella presente legge, non contraffatte nè adulterate, ma pericolose per le colture o pel bestiame, senza che questo pericolo sia noto al compratore, è punito coll'ammenda da lire cinquanta a duecento o coll'arresto da uno a tre mesi.

Art. 18.

È punito con l'ammenda da lire venti a cinquecento chi vende sostanze per uso di concime la cui differenza in meno fra il titolo dichiarato e quello reale sia superiore del 10 ma inferiore del 20 per cento, di uno o di più dei principii fertilizzanti.

Se la differenza è superiore del 20 per cento, l'ammenda può essere distesa fino a lire 2000.

È punito colla stessa ammenda, senza pregiudizio di quanto possa riferirsi al titolo, chi vende sostanze per uso concimante, come fosfati, scorie Thomas, ecc., quando la differenza fra la percentuale di finezza reale e quella dichiarata sia superiore al 10, ma inferiore al 20 per cento. Se la differenza è superiore al 20 per cento, l'ammenda può essere portata fino a 1000 lire.

Art. 19.

È punito coll'ammenda da lire 20 a 500 chi vende le sostanze indicate all'art. 6 se la differenza in meno fra il titolo di purezza dichiarato e quello reale sia superiore del 2 ma inferiore del 10 per cento di uno o più dei materiali attivi.

Se la differenza è superiore del 10 per cento, l'ammenda può essere portata a lire 1000.

Art. 20.

È punito coll'ammenda da L. 20 a 500 chiunque, nel commercio delle sostanze indicate all'art. 5:

a) vende un mangime il cui contenuto per ogni costituente nutritivo (sostanze proteiche, grasse e zuccherine) sia inferiore del 20 per cento di quello dichiarato;

b) vende un mangime risultante da una mescolanza di sostanze per un prodotto semplice o genuino;

c) vende un mangime nel quale sia aggiunta una sostanza estranea senza che questa si stia dichiarata;

d) vende un mangime rancido, ammuflito o invaso da parassiti dannosi.

Se l'alimento risulti composto di sostanze nocive, oltre l'ammenda sarà applicato l'arresto da uno a sei mesi.

Art. 21.

È punito con l'ammenda da L. 10 a 200 chi vende semi il cui grado di germinabilità e di purezza sia inferiore del 20 per cento a quello dichiarato.

È punito con l'ammenda da L. 20 a 500 chi vende semi la genuinità e provenienza dei quali non corrisponde a quelle dichiarate.

È punito con l'ammenda da L. 20 a 500 chi vende semi speciali, inquinati nel modo previsto dall'art. 7, lettera d), salvo il caso di cui all'ultimo alinea dell'art. 7.

Art. 22.

È punito con l'ammenda da L. 50 a 500 chiunque vende una delle sostanze contemplate dalla presente legge con nome indicante composizione e manipolazione diverse da quelle effettive, anche se di valore commerciale non minore di quello dichiarato.

Art. 23.

In caso di recidiva, all'ammenda può sempre essere aggiunto l'arresto da dieci giorni ad un anno, e la sentenza di condanna sarà pubblicata nei giornali da designarsi dal magistrato.

Art. 24.

Le pene stabilite da questa legge non derogano alle disposizioni del Capo V, Titolo VI, Libro II, e del Capo III, Titolo VII, Libro II del Codice penale.

In tutti i casi di condanna per i reati di cui agli articoli precedenti, il venditore deve pagare al compratore una somma eguale al doppio della differenza fra il valore della merce dichiarata e quello della merce consegnata, nonchè tutte le spese di analisi e giudizio, salva la liquidazione dei maggiori danni a norma di legge.

Art. 25.

Le polizze di garanzia ordinate dalla presente legge potranno farsi in carta non bollata e saranno esenti da ogni altra tassa.

